

Articolo 28

Aggiungere il seguente:

Articolo 28-bis

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, le parole «i bandi definiscono» sono sostituiti dalle seguenti: «i bandi, che possono essere adottati anche da ogni singola amministrazione, definiscono»;
- b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ed è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti con l'incarico»;
- c) all'articolo 35, il comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nei concorsi pubblici, ad esclusione di quelli banditi per il reclutamento di personale sanitario, educativo, scolastico, incluso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il limite del 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle Regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati, che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a 20 unità e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma.».

RELAZIONI ILLUSTRATIVA

La misura apporta modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare:

- **la lettera a)** modifica l'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo in materia di accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, specificando che i bandi, che definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti, sono da intendersi anche quelli adottati da ogni singola amministrazione.
- **la lettera b)** modifica l'articolo 32, comma 4 e recepisce l'Ordine del Giorno 9/01114-A/015, testo di Martedì 6 giugno 2023, seduta n. 114, il quale ha impegnato il Governo a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure di carattere normativo che garantiscano la valorizzazione dell'esperienza all'estero degli END – di durata almeno biennale – nei concorsi della pubblica amministrazione anche ai fini dell'ottenimento di incarichi di funzione dirigenziale. Tanto in ragione del fatto che l'istituto dell'END, da un lato, consente alle istituzioni comunitarie di beneficiare di conoscenze e professionalità estremamente qualificate e, dall'altro, permette ai funzionari stessi di ampliare il

proprio bagaglio di esperienze professionali da riportare in patria una volta concluso il distacco. Lo stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, che all'articolo 32 disciplina l'istituto degli END, stabilisce che le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale e che l'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera; tuttavia, non era sino ad ora previsto che tali esperienze costituissero titoli preferenziali per i concorsi pubblici, ivi compresi quelli per l'accesso alla qualifica da dirigente, né per l'ottenimento di incarichi di funzione dirigenziali, disciplinati dall'articolo 19 dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001. La misura, dunque, dispone che l'esperienza maturata da END è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti con l'incarico;

- **la lettera c)** apporta modifiche all'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo. In particolare, con la modifica apportata al **quarto periodo**, si dispone l'esclusione dall'ambito soggettivo di applicabilità della norma vigente, secondo cui sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il limite del 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi, dei concorsi banditi per il reclutamento di personale sanitario, educativo, scolastico, ivi incluso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3. L'esclusione si rende necessaria in ragione delle peculiarità degli ordinamenti e delle procedure concorsuali relative al predetto personale. Al **quinto periodo**, che prevedeva che in caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo, è stata aggiunta una ulteriore previsione, a mente della quale il limite del 20 per cento individuato per la definizione del numero di idonei di cui al comma 4, non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle Regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati, che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a 20 unità e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Si dispone, altresì, che con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del comma. La misura risponde all'esigenza di bilanciare la necessità di limitare il numero degli idonei ai concorsi entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi, in modo da non ingenerare illegittime aspettative nei candidati che hanno raggiunto la soglia del punteggio minimo, ma senza collocarsi utilmente in graduatoria, con la necessità di non aggravare l'agire delle Regioni e degli enti locali, laddove bandiscano procedure molto limitate quanto a numero di posti messi a concorso.

RELAZIONE TECNICA

Le misure di cui alle lettere a), b) e c), di carattere ordinamentale, non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.